

Allegato 1<sup>o</sup>

Repertorio n. 3773

Raccolta n. 3437

**STATUTO DELLA SOCIETA'  
"IMMOBILIARE DOLOMITI BUS"**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - CAPITALE - QUOTE**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata denominata "Immobiliare Dolomiti Bus S.r.l."

**Articolo 2 - Sede**

1. La Societa' ha sede in Belluno (BL) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2. L'Organo Amministrativo potra' istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Belluno.

**Articolo 3 - Oggetto**

1. La Societa' ha per oggetto sociale le seguenti attivita': l'acquisto, l'alienazione, la realizzazione e la gestione nonche' la manutenzione o la trasformazione di beni immobili dei quali la stessa Societa' abbia, direttamente o indirettamente, la disponibilita' a titolo di proprieta' o di uso o altro diritto reale o ad altro titolo anche obbligatorio; s'intendono comprese tra le attivita' anche l'eventuale fornitura di beni e di servizi necessari all'utilizzo degli immobili medesimi.

2. La Societa' persegue l'oggetto sociale che precede in funzione del soddisfacimento delle esigenze del Trasporto Pubblico Locale cui gli immobili saranno destinati e messi a disposizione, attraverso le idonee forme contrattuali, inclusa la locazione.

3. Per il perseguimento dell'oggetto e degli scopi che precedono, la Societa' potra' compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano necessarie o utili.

**Articolo 4 - Durata**

1. La durata della societa' e stabilita sino al 31 dicembre 2050.

**Articolo 5 - Capitale e Quote**

1. La Societa' ha un capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero).

**Articolo 6 - Limitazioni al trasferimento delle quote**

1. Le quote sono trasferibili alle condizioni che seguono.

2. Per "trasferimento", per atto tra vivi o mortis causa, si intende qualsiasi negozio giuridico - anche a titolo gratuito - quale: la vendita, la vendita in blocco, la donazione, la permuta e altresì il conferimento in societa' o la liquidazione delle societa' partecipanti laddove si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle stesse societa' partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprieta' o della nuda proprieta' o di diritti quali pegni,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione sulle stesse.

3. Il Socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà prima offrirle a mezzo posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli altri soci - comunicando ad essi il nominativo dell'alternativo acquirente e le condizioni di trasferimento con quest'ultimo concordate - i quali avranno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle quote già possedute.

4. Il Socio interessato all'acquisto deve, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare mediante posta elettronica certificata (PEC) oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzate al cedente e comunicate per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per l'intera quota messa in vendita, fermo restando che, nel caso che più soci dichiarino tempestivamente di voler esercitare la prelazione, agli stessi il relativo diritto competerà proporzionalmente alla rispettiva partecipazione.

5. Il Socio la cui comunicazione di voler esercitare la prelazione non pervenisse all'offerente entro il termine di cui sopra, è considerato rinunciante.

6. Scaduto il relativo termine, ovvero rinunciata la prelazione, il trasferimento dovrà in ogni caso avvenire al soggetto ed alle condizioni comunicate secondo quanto previsto al comma 3 che precede, entro i successivi 90 giorni, oltre tale termine dovendo essere ripetuta la procedura di offerta in prelazione.

#### **RECESSO**

##### **Articolo 7 - Diritto di recesso**

1. I Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'art. 2473 c.c. hanno diritto di recedere ai sensi della medesima norma.

##### **Articolo 8 - Termini e modalità di esercizio del recesso**

1. Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

2. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

4. In tali ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro trenta giorni dalla data in

cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

6. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia qualora, entro novanta giorni, la società dovesse revocare la deliberazione che lo legittima, ovvero qualora fosse deliberato lo scioglimento della società.

#### **Articolo 9 - Valore di liquidazione delle quote del Socio recedente**

1. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso.

2. Il valore di liquidazione è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Sindaco Unico, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.

3. I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

4. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

5. Qualora il Socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti la determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

#### **Articolo 10 - Liquidazione delle quote del Socio recedente**


1. L'Organo Amministrativo offre in opzione le quote del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle quote possedute.

2. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, con un termine per il suo esercizio non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

3. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

4. Le quote non optate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi.

5. In caso di mancato collocamento, le quote del Socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate



*Prof. G. M.*

mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili e, in assenza di utili o riserve disponibili, sarà convocata l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 11 - Assemblea e decisioni dei Soci

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci gli atti di gestione di natura straordinaria, nonché i seguenti:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;  
b) la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo e del Sindaco Unico con facoltà per l'Assemblea di determinare un importo complessivo di tutti i Consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche;  
c) la deliberazione sulle responsabilità dell'Organo Amministrativo o del Sindaco Unico.

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma del codice civile;

g) l'acquisto o la cessione della proprietà o altro diritto reale su beni immobili, la costituzione di ipoteche o altri vincoli o garanzie reali sugli immobili;

h) l'acquisto o la cessione di partecipazioni in altre società.

3. Salvo quanto di seguito previsto, i Soci assumono le loro decisioni con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

4. Le decisioni indicate nel precedente punto 2, lettere d), e), f), g), h) sono prese con il voto favorevole del 75% del capitale sociale.

5. Per la nomina dell'Organo Amministrativo o del Sindaco Unico si seguiranno le particolari regole previste rispettivamente dagli articoli 15 e 16 del presente statuto.

##### Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea e partecipazione

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nella provincia di Belluno.

4. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità tecniche, audio e video, di svolgimento della conferenza, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata A/R, da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante apposita delega redatta in forma scritta.

#### **Articolo 13 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione**

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

3. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con posta elettronica certificata (PEC) oppure con lettera raccomandata A/R da spedirsi ai soci almeno otto giorni



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official stamp.

A second handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

prima della riunione.

#### **Articolo 14 - Assemblea totalitaria**

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e il Sindaco Unico.

2. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativo e Sindacale assenti.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 15 - Composizione e nomina**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico la cui nomina è riservata al Socio Pubblico Provincia di Belluno ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

2. L'Amministratore Unico può essere revocato esclusivamente dallo stesso Socio che lo ha nominato, al quale compete altresì la sostituzione anche qualora e per qualsiasi causa venisse meno nel corso dell'esercizio.

3. L'Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi ed è rieleggibile.

4. L'Organo di Amministrazione continuerà ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, sino all'accettazione della carica da parte del nuovo Amministratore.

5. L'Amministratore unico ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto della Società nell'esercizio delle sue mansioni. L'eventuale indennità di carica spettante all'amministratore è determinata dall'Assemblea. Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

6. L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di amministrazione e gestione ordinaria della Società, gli atti di natura non ordinaria dovendo essere sottoposti alla decisione dei soci.

7. L'Amministratore Unico ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed alle Autorità e ha inoltre la rappresentanza in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti sia attive che passive avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa e per qualunque grado di giurisdizione, potendo nominare arbitri e compromettere in arbitrati le controversie.

#### **Articolo 16 - Sindaco e Revisore dei Conti**

1. La società nomina un Sindaco unico, cui è affidata anche la revisione legale dei conti. Il Sindaco unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.
2. La nomina dell'Organo di Controllo è riservata ai Soci non pubblici che designeranno il Sindaco Unico a maggioranza della loro Assemblea.
3. Il Sindaco Unico resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data della dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. La retribuzione annuale del Sindaco Unico è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
5. La cessazione del Sindaco Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento dell'accettazione da parte del nuovo Organismo di Controllo.
6. Il Sindaco unico è rieleggibile.

#### ESERCIZIO SOCIALE


##### Articolo 17 - Esercizio e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio e alla sua presentazione ai Soci a norma di legge.
3. Dagli utili risultanti dal bilancio verrà dedotta la quota destinata per legge alla riserva legale.
4. L'Assemblea che approva il bilancio determina la destinazione dell'utile residuo.
5. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo, a decorrere dal giorno che verrà fissato dallo stesso Organo.
6. I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

#### SCIoglimento

##### Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più Liquidatori determinando:
  - a) il numero degli stessi;
  - b) in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile e la rappresentanza della Società;
  - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la



liquidazione;

d) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidatorio.

**VARIE**

**Articolo 19 - Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di Società a partecipazione pubblica.